

CONTENZIOSO

Esecuzione della sentenza di accoglimento

di **EVOLUTION**

Con l'introduzione dell'articolo 67-bis D.Lgs. 546/1992, ad opera del D.Lgs. 156/2015, è stato sancito il principio della immediata esecutività delle sentenze, secondo cui le sentenze delle Commissioni tributarie depositate dal 1° giugno 2016 sono esecutive.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le disciplina entrata in vigore con il D.Lgs. 156/2015 sull'immediata esecutività delle sentenze di accoglimento.

L'immediata esecutività delle sentenze, introdotta dall'[**articolo 67-bis D. Lgs. 546/1992**](#), non prevede più, rispetto al vecchio regime, un trattamento differenziato in base al tipo di controversia.

Ai sensi dell'[**articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992**](#), per la sentenza di annullamento di un atto impositivo depositata dal 1° gennaio 2016 il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessi deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della stessa.

Affinché la sentenza produca i suoi effetti, la parte interessata è tenuta a notificare la sentenza all'Amministrazione finanziaria, in quanto il deposito in segreteria non è considerato sufficiente.

Viene inoltre previsto che:

- in caso di mancata esecuzione del rimborso, ai sensi dell'[**ex articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992**](#), il contribuente può esperire direttamente, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale;

- ex [**articolo 69, comma 1, D.Lgs. 546/1992**](#) anche la **sentenza di condanna al rimborso**, ovvero al pagamento di somme in favore del contribuente, è **immediatamente esecutiva**;
- ex [**articolo 69, comma 1, D.Lgs. 546/1992**](#) anche la **sentenza su un atto relativo alle operazioni catastali** è **immediatamente esecutiva**.

Tuttavia, la sentenza di accoglimento delle ragioni del contribuente non sempre determina il blocco delle attività di riscossione e/o cautelare.

Per tale ragione, è stata introdotta dall'[**articolo 1, commi 537, 543, Legge 228/2012**](#) una **procedura** che, in presenza di determinate condizioni, **consente al contribuente di ottenere l'annullamento automatico** delle cartelle di pagamento e dei crediti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di **sospensione della riscossione** può essere accolta **esclusivamente** nella ipotesi in cui il credito, prima della formazione del ruolo, sia stato interessato da:

- **prescrizione o decadenza** intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- **provvedimento di sgravio** emesso dall'ente creditore;
- **sospensione amministrativa** comunque concessa dall'ente creditore;
- **sospensione giudiziale**;
- **sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito** in un processo in cui l'Agenzia della Entrate-Riscossione non ha preso parte;
- **pagamento effettuato** in data antecedente alla formazione del ruolo.

L'Agenzia della Entrate-Riscossione deve **sospendere immediatamente ogni attività esecutiva e cautelare** sulla sola base della documentazione allegata alla dichiarazione, anche in caso di urgenza nella riscossione.

In riferimento al termine, il contribuente è tenuto ad inviare la dichiarazione **entro 60 giorni dalla notifica**, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare ed esecutiva**.

Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro, se la documentazione prodotta è falsa.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colloquio valenza deposito / Imc&k